

ALLEGATO AL DOCUMENTO PRESENTATO AL CONSIGLIO TERRITORIALE PER L'IMMIGRAZIONE IN DATA 15 SETTEMBRE 2010

Con riferimento alla giurisprudenza citata della Corte Costituzionale, di Cassazione e del Consiglio di Stato, sottoponiamo alla vostra attenzione le recenti sentenze della Corte Costituzionale n. 324/2006, della Corte di Cassazione n. 16415/2005 e del Consiglio di Stato n. 3690/2007 e n. 2951/2009.

In particolare segnaliamo la sentenza n. 324 del 2006 della Consulta, che interviene in merito ad un'ordinanza di remissione del Tribunale di Milano relativa ad una controversia in materia di assistenza obbligatoria.

Il caso riguarda un cittadino di paese Terzo, titolare di permesso di soggiorno e percettore dell'assegno di invalidità, al quale l'INPS e il Comune di Milano vogliono revocare la prestazione assistenziale in conseguenza di modifiche normative intervenute che impongono la titolarità della carta di soggiorno - ora permesso Ce per cittadini lungo soggiornanti - per accedere all'indennità assistenziale.

Ebbene nelle considerazioni di diritto la Suprema Corte ribadisce che *“Se è vero che il principio di irretroattività ha fondamento costituzionale soltanto per quanto concerne le norme penali, è altrettanto vero che esso costituisce un criterio generale cui uniformarsi, in carenza di deroghe (art. 11 disposizioni sulla legge in generale)”*. E conclude che *“Nel caso in esame, ... non vi è alcuna congrua motivazione sulle ragioni per le quali una normativa come quella censurata - che non si autoqualifica interpretativa e non contiene alcuna espressa disposizione derogatoria rispetto al principio generale menzionato che regola l'efficacia della legge nel tempo - debba essere applicata a rapporti di durata già venuti ad esistenza.”*

Anche nel nostro caso la normativa in esame - l'art. 1 c. 22 lett. V della legge 94/09 che modifica l'art. 32 del T.U. - non si qualifica con un'esplicita deroga al principio generale dell'irretroattività della legge né ha una finalità interpretativa della disciplina pre-esistente. Pertanto, non può essere applicata ai rapporti assistenziali continuativi instaurati con i minori, già venuti ad esistenza prima dell'8/8/2009, data di entrata in vigore del decreto sicurezza.

La sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 16415/2005, che decide sul ricorso proposto dall'INPS per cassazione della sentenza della Corte di Appello di Torino riguardante il diritto al mantenimento dell'assegno sociale riconosciuto ad un cittadino di Paese Terzo, titolare di permesso di soggiorno, nonostante l'entrata in vigore dell'art. 80 c. 19 della legge 388/2000 che impone il possesso della carta di soggiorno per accedere alle medesime prestazioni assistenziali.

La Corte aveva già affermato per una fattispecie analoga che questa norma *“non ha carattere di interpretazione autentica della precedente normativa ed è quindi priva di efficacia retroattiva (Cass. 20 gennaio 2005 n. 1117)”* e non può pertanto ostacolare la fruizione della prestazione assistenziale iniziata durante la vigenza di altra normativa precedente.

Da ultimo citiamo le sentenze del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3690/2007 e n. 2951/2009, con le quali il supremo organo di giustizia amministrativa viene chiamato a dirimere controversie sorte proprio in riferimento alla possibilità di applicazione retroattiva di una precedente modifica dell'art. 32 del testo unico.

Sono particolarmente importanti perché riguardano proprio cittadini stranieri minorenni non in grado di documentare al compimento del 18° anno di età il “nuovo” requisito di partecipazione ad un progetto di integrazione sociale e civile di durata almeno biennale.

Nella prima i giudici della VI sezione afferma che i nuovi requisiti non possono essere richiesti nei confronti di chi non abbia avuto a disposizione il tempo minimo necessario per maturarli, a partire

dall'entrata in vigore della nuova norma. *“Diversamente opinando, infatti, la legge avrebbe un'applicazione retroattiva”*. Nel caso specifico il cittadino è diventato maggiorenne pochi mesi dopo l'entrata in vigore della legge, un tempo largamente inferiore ai due anni richiesti, il che gli ha impedito di conseguire il requisito alla data utile di scadenza del permesso di soggiorno da minorene. *“Salvo appunto a voler ritenere che detto requisito doveva essere predisposto prima che entrasse in vigore la norma che ne sancisse l'obbligatorietà. Il che non può essere.”* (sentenza n. 3690/2007).

Nella sentenza n. 2951/2009 il Consiglio di Stato ribadisce *“l'impossibilità di applicare la norma di cui si tratta a soggetti che abbiano compiuto la maggiore età prima della sua entrata in vigore ovvero entro i successivi due anni. I suddetti cittadini stranieri evidentemente non possono, in termini materiali e giuridici, partecipare ad un progetto di integrazione sociale e civile della durata minima di due anni prima del compimento della maggiore età. Diversamente opinando, la norma avrebbe un'efficacia retroattiva, ed imporrebbe un adempimento impossibile (C. di S., VI, 27 giugno 2007, n. 3690, sopra citata).”*

Pertanto concludono i giudici *“...l'art. 32, comma 1 bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, consente la trasformazione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che,, abbiano raggiunto la maggiore età prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore.”*

Pur trattandosi di una modifica precedente è evidente che il principio del nostro ordinamento di applicazione delle leggi nel tempo, richiamato in modo estremamente efficace dai giudici, è pienamente applicabile anche con riferimento all'ultima modifica normativa introdotta.

L'art. 32 così novellato non contiene alcuna esplicita previsione della volontà del legislatore di conferire alla stessa un'efficacia retroattiva, né alcun elemento che possa farci ritenere che le nuove disposizioni siano state dettate come chiarimento della precedente disciplina. Se venisse applicato anche alle prestazioni assistenziali avviate prima dell'8/8/2009, imporrebbe adempimenti impossibili, cosa che la legge non può fare.

Pertanto appare incomprensibile che la data di presenza in Italia e di avvio del programma di assistenza - principali parametri su cui intervengono le modifiche introdotte all'art. 32 del T.U. - non siano considerati ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile.